

## **Decisione istitutiva della Commissione federale della migrazione CFM**

### **Il Consiglio federale svizzero,**

visti l'articolo 100*b* della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), la sezione 5 dell'ordinanza del 15 agosto 2018<sup>2</sup> sull'integrazione degli stranieri (OIntS) e l'articolo 8*e* dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

### **ordina:**

#### **1. Istituzione**

Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari mediante decisione (art. 57*c* cpv. 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione LOGA art. 8*e* cpv. 1 OLOGA).

La Commissione federale della migrazione CFM, istituita nel 2008, fa l'oggetto di una nuova decisione istitutiva poiché sono intervenute modifiche delle basi legali<sup>5</sup>.

#### **2. Necessità**

L'adempimento dei compiti richiede conoscenze specialistiche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone, e deve avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.

---

<sup>1</sup> RS 142.20

<sup>2</sup> RS 142.205

<sup>3</sup> RS 172.010.1

<sup>4</sup> RS 172.010

<sup>5</sup> La presente decisione istitutiva sostituisce quella del 25 nov. 2015.

### **3. Compiti**

La CFM si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall'entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell'asilo (art. 100b cpv. 2 LStrI). Collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell'integrazione, e prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale (art. 100b cpv. 3 LStrI). La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell'integrazione. È autorizzata a chiedere alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il versamento di contributi finanziari per svolgere progetti d'integrazione di portata nazionale (art. 100b cpv. 4 LStrI). Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione (art. 100b cpv. 5 LStrI).

La CFM coordina le proprie attività con quelle di altre commissioni federali (art. 22 OIntS). Informa il pubblico sulle sue attività. Può pubblicare pareri, raccomandazioni e documenti di base concernenti le questioni fondamentali della migrazione e la situazione particolare degli stranieri (art. 23 OIntS). Può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito della migrazione e dell'integrazione e le autorità federali (art. 25 OIntS).

### **4. Composizione e motivazione del superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge**

La CFM è composta di 30 membri, tenendo conto di un numero adeguato di membri di cittadinanza straniera (art. 28 OIntS). Il numero dei membri è stato stabilito nel 2008, al momento della fusione tra la Commissione federale degli stranieri e la Commissione federale dei rifugiati; permette di coinvolgere, oltre alle consuete associazioni, istituzioni, rappresentanze cantonali, chiese ecc., in particolare anche l'eterogenea popolazione con passato migratorio nella sua complessità, nonché i vari portatori di interessi della politica in materia di migrazione e d'integrazione e del mondo scientifico.

### **5. Organizzazione**

La presidenza è composta di un presidente e due vicepresidenti. Il presidente è designato dal Consiglio federale (art. 28 cpv. 2 OIntS). La CFM è aggregata amministrativamente alla SEM nel Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 28 cpv. 3 OIntS). Per il rimanente, la CFM si organizza autonomamente (art. 28 cpv. 4 OIntS). La SEM mette a disposizione della CFM una segreteria indipendente (art. 29 cpv. 2 OIntS).

### **6. Rendicontazione e informazione del pubblico**

L'informazione del pubblico compete in linea di massima alla CFM nel quadro del suo mandato. L'informazione su questioni politiche a nome della commissione è tuttavia improntata al dovuto riserbo; la commissione può informare il pubblico in merito alla propria attività operativa.

La CFM informa il pubblico sulle sue attività (art. 23 primo periodo OIntS). Il Consiglio federale e i dipartimenti possono chiedere il parere e le raccomandazioni della CFM su questioni inerenti alla migrazione. Essi decidono se pubblicarli (art. 24 OIntS). La CFM redige ogni anno un rapporto sulle sue attività e lo pubblica (art. 26 OIntS).

#### **7. Segreto d'ufficio**

I membri della CFM sono vincolati al segreto d'ufficio. Sono puniti se rivelano senza autorizzazione segreti di cui vengono a conoscenza nella loro qualità di membri della CFM (art. 320 Codice penale<sup>6</sup>).

#### **8. Finanziamento**

I mezzi per la CFM sono iscritti nel preventivo della SEM.

#### **9. Categoria d'indennizzo**

Secondo l'articolo 8*n* e l'allegato 2 OLOGA, la CFM rientra nella categoria S1.

#### **10. Diritto della CFM di accedere a informazioni dell'Amministrazione**

L'Amministrazione mette a disposizione della CFM le informazioni di cui quest'ultima necessita per adempiere i propri compiti.

La presente decisione ha effetto dal 1° gennaio 2023.

Berna, 9 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione

Il cancelliere della Confederazione

Ignazio Cassis

Walter Thurnherr

---

<sup>6</sup> RS 311.0